

REGOLAMENTO (CE) N. 310/2002 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2002
relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2002/145/PESC del Consiglio, del 18 febbraio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ha espresso la propria seria preoccupazione per la situazione nello Zimbabwe, in particolare per la recente recrudescenza della violenza e l'intimidazione nei confronti degli oppositori politici, nonché per la persecuzione della stampa indipendente. Esso ha sottolineato che il governo dello Zimbabwe non ha adottato misure efficaci per migliorare la situazione, come richiesto dal Consiglio europeo di Laeken dello scorso dicembre.
- (2) Il Consiglio ha accertato che il governo dello Zimbabwe continua a perpetrare serie violazioni dei diritti umani e della libertà di opinione, di associazione e di riunione pacifica. Pertanto, per tutta la durata di tali violazioni il Consiglio reputa indispensabile introdurre misure restrittive nei confronti del governo dello Zimbabwe e di coloro che ne sono ampiamente responsabili.
- (3) La posizione comune 2002/145/PESC prevede pertanto l'adozione di una serie di misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, in particolare il congelamento di capitali, attività finanziarie o risorse economiche di taluni membri del governo e di persone fisiche o giuridiche ad essi collegate, nonché il divieto di esportazione di attrezzature destinate a fini repressivi e il divieto di consulenze tecniche, assistenza o formazione connessa alle attività militari.
- (4) Dato che tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede, in particolare per evitare distorsioni della concorrenza, l'adozione

di testi legislativi comunitari per quanto riguarda il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, detto territorio è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento:

- 1) Per «capitali, attività finanziarie o risorse economiche» si intendono attività di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili, indipendentemente dal modo in cui sono state acquisite, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, da cui risulti un diritto o un interesse riguardante tali attività, tra cui crediti bancari, assegni turistici, assegni bancari, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte, lettere di credito;
- 2) per «congelamento dei capitali, attività finanziarie o risorse economiche» si intende il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, ivi compresa la gestione di portafoglio.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i capitali, le attività finanziarie o le risorse economiche appartenenti a taluni membri del governo dello Zimbabwe e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati figuranti nell'allegato I.
2. È vietato mettere a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o organismi di cui all'allegato I, direttamente o indirettamente, capitali, attività finanziarie o risorse economiche.

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.